



Città di Sambuca di Sicilia

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 07 SET. 2023

OGGETTO: Divieto di abbandono rifiuti.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Sambuca di Sicilia, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, ha attuato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani attraverso il servizio di raccolta differenziata porta a porta;
- la tutela dell'igiene pubblica ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, piazze, marciapiede giardini e parchi) rappresenta un obiettivo di priorità per l'Amministrazione Comunale;
- **Visto** che nelle vie cittadine, piazze, ville e parchi comunali ci sono dei cestini pubblici porta rifiuti;

Presa atto Che:

- nel territorio comunale strade, marciapiedi, piazze, e aree attrezzate e ecc continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia e frequentemente, i cestini stradali porta rifiuti sono utilizzati impropriamente con il conferimento al loro interno con buste di rifiuti di varia tipologia e con il deposito nelle immediate vicinanze;
- **Considerato** il verificarsi casi di uso improprio dei cestini, in cui vengono inseriti rifiuti di ogni sorta, a scapito dell'igiene e decoro delle aree pubbliche;
- **Considerato** che i cestini porta rifiuti devono essere utilizzati soltanto per conferire i piccoli rifiuti "da passeggio" come carte di caramelle, pacchetti di sigarette o bottigliette o lattine e non a depositare i rifiuti (domestici e non) sia dentro che nei pressi dei cestini è equiparato all'abbandono di rifiuti, quindi è un reato e come tale è sanzionabile;
- **Ritenuto** pertanto necessario ed inderogabile, al fine di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, provvedere all'adozione di una Ordinanza ex art.50, comma 5 del d.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare ai sensi dell’art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Visti:

- l’art. 192, a norma del quale “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti”
 - l’art.255 che definisce il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
 - il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
 - la legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - l’art. 50del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267
- opportuno che i cestini porta rifiuti ubicati nelle vie e nella aree pubbliche vengano utilizzati per piccoli rifiuti “da passeggio” sia per igiene che per decoro;
- Visto il regolamento comunale;
 - Visto il D.Lgs- 267/2000;
 - Visto l’Ordinamento amministrativo;

ORDINA

E’ VIETATO, nell’intero territorio comunale:

- Abbandonare il deposito di rifiuti su aree pubbliche (marciapiedi, piazze, zone verdi ecc.);
- il deposito di buste, contenenti rifiuti di qualsiasi genere, all’interno dei cestini porta rifiuti;

AVVERTE

Che per le violazioni della presente ordinanza, accertate dagli organi di vigilanza preposti, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, ex art. 255, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006.

In aggiunta alla suddetta sanzione sarà imposto al trasgressore la bonifica dell’area deturpata.

Nell’eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all’autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

Inoltre, che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line, sul sito internet istituzionale del Comune, nonché trasmessa al:

Comando di Polizia Locale;

Comando della Stazione Carabinieri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Sambuca di Sicilia _____

07 SET. 2023



IL Sindaco
Arch. Giuseppe Cacioppo